

GRUPPO M5S CAMERA DEI DEPUTATI

(primo firmatario della proposta di legge è il deputato Sorial, seguito dalla deputata Dadone, della Commissione Affari costituzionali, seguono tutte le altre firme in ordine alfabetico)

PROPOSTA DI LEGGE

recante “Modifiche alla legge 5 Febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza”

Relazione introduttiva

Colleghi deputati! – Da molto tempo, nel nostro Paese, è scaturito, ed è tuttora in corso, un dibattito orientato a riscrivere la disciplina vigente sull’acquisto della cittadinanza italiana, che riconosca tale diritto non solo ed esclusivamente per un fatto di “sangue”. E’ un fatto innegabile che lo jus sanguinis concepisca la nazionalità alla stregua di un gene che si trasmette per via ereditaria e non per partecipazione quotidiana ad una società.

La presente legge amplia le condizioni ed i requisiti per l’acquisto, per nascita, della cittadinanza italiana, quale misura di integrazione positiva, idonea a produrre inclusione sociale, e il riconoscimento del percorso di radicamento avviato nel nostro territorio dalle persone di origine straniera che vi sono nate, stabilmente vi abitano e intendono, con pari diritti e doveri, partecipare alla vita culturale e socio-politica del nostro Paese.

Consideriamo opportuno che il nostro Paese contribuisca a sollecitare l’apertura di un dibattito europeo che abbia l’obiettivo di uniformare la materia dell’immigrazione, dell’asilo e del riconoscimento della cittadinanza.

Il testo che sottoponiamo alla vostra attenzione rende possibile l’acquisto della cittadinanza italiana a chi nasce in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno vi risieda legalmente da non meno di tre anni o da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente da non meno di un anno.

Introduciamo altresì un riconoscimento dell’impegno scolastico dei minori nati o entrati in Italia volto all’acquisizione della cittadinanza attraverso la dimostrazione dell’integrazione per meriti scolastici.

Instancabilmente, molte autorevoli voci, per qualità e quantità, si sono levate e si levano per richiamare la classe politica a guardare alle condizioni in cui si trovano a crescere e vivere le nuove generazioni di immigrati, inclusi i bambini e gli adolescenti, ancora legalmente stranieri, nonostante i progetti stabili di vita dei loro genitori, nonostante qui siano nati, si siano formati e condividano, insieme a coetanei abbiano acquisito la loro cultura.

Paradossale, quanto meno contraddittorio, risulta, in proposito, il riconoscimento della cittadinanza agli oriundi in forza di una goccia di sangue, a milioni di stranieri, nel senso di estranei, effettivi che probabilmente non parlano italiano, non sono mai stati nel nostro Paese né hanno alcuna intenzione di viverci.

Sono circa 300.000 gli stranieri che ogni anno vengono ad insediarsi nel nostro Paese e in maggioranza vi rimangono stabilmente. E’ lo stesso numero di italiani che, negli Anni Cinquanta, lasciavano il nostro Paese per emigrare all’estero.

Negli ultimi anni, decine di proposte di legge, diverse delle quali frutto di iniziativa popolare, di campagne pubbliche, di corali e accorati appelli, testimoniati da centinaia di migliaia di firme, per una reazione parlamentare, per una decisione politica.

Testo della proposta di legge

ARTICOLO 1

1. In attesa dell'auspicata riforma della disciplina dell'immigrazione e di un intervento normativo organico in materia di asilo che diano effettiva applicazione ai principi di cui all'articolo 10 della nostra Costituzione, la presente legge dispone l'ampliamento dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana, quale misura di integrazione positiva, idonea a produrre inclusione sociale, e il riconoscimento del percorso di radicamento avviato nel nostro territorio dalle persone di origine straniera che vi sono nate e stabilmente vi abitano e intendono, con pari diritti e doveri, partecipare alla vita culturale e socio-politica del nostro Paese.

ARTICOLO 2

1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le lettere seguenti:

“b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno ivi risieda legalmente da almeno tre anni;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi risieda legalmente da almeno un anno.”

- b) Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“2-bis) Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista con la dichiarazione in tal senso espressa all'ufficiale di stato civile dal genitore o da chi ne esercita la potestà secondo l'ordinamento del paese d'origine da trascrivere nell'atto di nascita.

2-ter. Dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza. Nel caso in cui non sia stata effettuata la dichiarazione di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, acquistano la cittadinanza italiana attraverso una dichiarazione in tal senso espressa all'ufficiale di stato civile.

2-quater. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come introdotti dalla presente legge, acquistano la cittadinanza italiana se effettuano una dichiarazione di volontà in tal senso all'ufficiale di stato civile.”

ARTICOLO 3

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le modificazioni seguenti:

- a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Lo straniero nato in Italia o entratovi entro il quinto anno di età che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.

3. Lo straniero nato in Italia o entratovi entro il quinto anno di età che ha frequentato e concluso con esito positivo un corso di istruzione primaria presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, diviene cittadino.

4. Lo straniero entrato in Italia entro il decimo anno di età che ha frequentato e concluso con esito positivo un corso di istruzione primaria e secondaria di primo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, diviene cittadino.

5. Lo straniero entrato in Italia entro il diciottesimo anno di età che ha frequentato e concluso con esito positivo un corso di istruzione secondaria di primo grado e secondaria superiore ovvero un corso di istruzione secondaria di primo grado e un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, diviene cittadino.

6. Per i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 l'acquisto della cittadinanza italiana è dichiarato, nel caso di minori, all'ufficiale di stato civile dal genitore o da chi ne esercita la potestà secondo l'ordinamento del paese d'origine.

7. Dal raggiungimento della maggiore età i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 possono rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza o, nel caso in cui non sia stata effettuata la dichiarazione di cui al comma 6, acquistarla attraverso una dichiarazione in tal senso espressa all'ufficiale di stato civile.

8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato i requisiti di cui all'articolo 4, commi da 2 a 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come introdotti dalla presente legge, acquistano la cittadinanza italiana se effettuano una dichiarazione di volontà in tal senso all'ufficiale di stato civile.”